

Publicato il 07/10/2025

N. 17188/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08527/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8527 del 2022, proposto da Hera S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guglielmo Aldo Giuffre' e Addolorata detta Doris Mansueto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della transizione ecologica ed Enea - Agenzia nazionale nuove tecnologie energia e sviluppo economico sostenibile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Gse - Gestore dei servizi energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ricerca sul sistema energetico - Rse S.p.A., non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Associazione italiana riscaldamento urbano – Airu, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Bucello, Emanuela Quici, Simona Emanuela e Anna Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Emanuela Quici in Roma, via Antonio Bertoloni, 35;

per l'annullamento

del decreto direttoriale n. 13321 del 03/05/2022 della Direzione generale competitività ed efficienza energetica del Ministero della transizione ecologica nella parte in cui ha approvato la guida operativa di cui all'art. 15, comma 1, del DM 11/01/2017 e, in particolare, la “Scheda di progetto a consuntivo n. 8 - Allaccio di nuove utenze a reti di **tele**riscaldamento efficienti”, allegata alla precitata guida operativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della transizione ecologica, di Enea - Agenzia nazionale nuove tecnologie energia e sviluppo economico sostenibile e del Gse - Gestore dei servizi energetici S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Hera S.p.A., holding capogruppo del Gruppo Hera, multiutility nazionale che gestisce la fornitura di servizi energetici e ambientali a cittadini e imprese e che ha realizzato in Emilia-Romagna una serie di reti di **tele**riscaldamento/**tele**raffrescamento che alimentano parte delle utenze di Bologna, nonché delle Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Imola-Faenza - Castel Bolognese, Modena e Ravenna, alimentate da impianti di produzione di energia termica generata da un mix di fonti rinnovabili e fossili, impugna il

Decreto direttoriale del 3 maggio 2022, adottato dalla Direzione generale competitività ed efficienza energetica del Ministero della Transizione ecologica, recante “*Approvazione della guida operativa per promuovere l’individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi e della tabella recante le tipologie progettuali ammissibili di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 e s.m.i.*”, nella parte in cui approva la guida operativa di cui all’art. 15, comma 1, del d.m. dell’11 gennaio 2017, con particolare riferimento alla “*Scheda di progetto a consuntivo n. 8 – Allaccio di nuove utenze a reti di **tele**riscaldamento efficienti*” (inclusa nell’ “*allegato 5 – Schede di progetto a consuntivo*” allegato alla guida operativa).

In sintesi la ricorrente – molte delle cui reti sono alimentate da impianti che producono energia termica derivante dalla termovalorizzazione dei rifiuti (WTE), dalla geotermia, dalla cogenerazione e da caldaie a gas metano – censura le previsioni contenute del gravato decreto direttoriale in forza delle quali la quota parte di calore proveniente da tali tipi di impianti deve essere scomputata dal calcolo dei risparmi ed esclusa dall’accesso ai certificati bianchi nonostante si tratti di fonti rientrano nella categoria dei sistemi di “**tele**riscaldamento e **tele**riscaldamento efficienti” che, ai sensi dell’art. 2, lett. tt), del DLgs 102/2014.

A sostegno del ricorso deduce:

I. Violazione degli artt. 2, par. 41, e 14 della Direttiva 2012/27/UE - Violazione degli artt. 2, lett. tt), 7 e 10 del DLgs 102/2014 - Violazione degli artt. 4-bis e 6, nonché della Tabella 1 dell’Allegato 2, del DM 11/01/2017 e ss.mm.ii. - Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990 e degli artt. 3, 41 e 97 Cost. - Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza della azione amministrativa - Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifeste - Eccesso di potere per disparità di trattamento.

A giudizio della ricorrente la previsione, contenuta nella scheda 8 allegata alla Guida operativa approvata con il decreto direttoriale impugnato, che, nel

definire l'ambito di applicazione della scheda di progetto a consuntivo dell'allaccio di nuove utenze a reti di teleriscaldamento efficienti, stabilisce che "La presente scheda di progetto a consuntivo si applica a progetti relativi all'allaccio di nuove utenze a reti di teleriscaldamento in sostituzione di impianti di produzione di energia termica già presenti nella situazione ante intervento o di nuova realizzazione. Si specifica che la presente scheda a consuntivo non rendiconta i risparmi relativi: - all'utilizzo di energia termica generata da impianti di cogenerazione; - all'utilizzo di energia termica generata da impianti a fonte rinnovabile diversi dagli impianti solari termici, ovvero dagli impianti a pompa di calore; - alla sostituzione di impianti a pompa di calore o di impianti alimentati a biomassa", si porrebbe in contrasto con le fonti normative sovraordinate comunitarie e nazionali, operando una discriminazione non motivata e irragionevole, in violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Si sono costituiti in resistenza il Ministero della transizione ecologica, Enea - Agenzia nazionale nuove tecnologie energia e sviluppo economico sostenibile e il GSE – Gestore dei servizi energetici S.p.A., eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancanza di un interesse attuale e concreto all'annullamento e concludendo, nel merito, per il rigetto dello stesso.

È intervenuta ad adiuvandum l'Associazione italiana riscaldamento urbano (AIRU), organismo associativo esponenziale degli interessi di imprese, società, associazioni e persone fisiche operanti nel settore del teleriscaldamento (e teleraffreddamento) e dei sistemi energetici integrati in ambito urbano, che ha affermato di rappresentare quasi il 90% dell'energia termica erogata per il servizio di teleriscaldamento e di raccogliere oltre 60 soci tra le società che gestiscono il servizio di teleriscaldamento (soci gestori), imprese e società che nell'industria o nel terziario hanno fatto investimenti specifici nelle tecnologie proprie dei sistemi di riscaldamento urbano (soci industriali), società, enti, enti locali, università, associazioni sia italiane che estere che abbiano interessi nel campo della energetica territoriale (soci collettivi). L'associazione ha inoltre

rappresentato di non avere scopi di lucro e di essere socia di Euroheat&Power, associazione con sede a Bruxelles, che raccoglie le associazioni nazionali europee di teleriscaldamento, tramite la quale partecipa ai processi di definizione delle direttive europee in materia.

All'odierna udienza, in vista della quale le parti hanno depositato memorie, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio ritiene che vadano respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevate dal Ministero e dal Gestore in ragione della ritenuta non attualità della lesione.

Diversamente da quanto prospettato dalle resistenti, infatti, l'interesse della ricorrente all'annullamento è attuale e il pregiudizio prospettato presenta il carattere dell'immediatezza, atteso che la scheda adottata e i meccanismi di calcolo previsti nel decreto direttoriale impugnato escludendo con certezza i risparmi di energia primaria derivanti dall'utilizzo di calore proveniente da impianti di cogenerazione e/o impianti a fonte rinnovabile diversi dalle pompe di calore e dal solare termico dalla possibilità di fruizione di certificati bianchi, importa, fin dall'adozione dell'atto e senza necessità di attendere atti applicativi, l'esclusione della società ricorrente dalle incentivazioni per tale tipo di fonti, a nulla rilevando la possibilità per la società di accedere agli incentivi modificando le reti attualmente in esercizio, attività che importerebbe, come identica certezza, l'impiego di nuovi capitali e che comunque non esclude il fatto che la ricorrente non possa, allo stato, fruire nella corretta misura dei benefici previsti per l'allaccio di nuove utenze a reti di teleriscaldamento efficienti.

In considerazione della medesima attualità dell'esclusione dalla incentivabilità dal calore proveniente da impianti di cogenerazione e/o impianti a fonte rinnovabile diversi dalle pompe di calore e dal solare termico, che caratterizza la produzione degli associati, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'intervento formulata dal GSE.

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Come visto nell'esposizione in fatto, il Collegio è chiamato a pronunciarsi in ordine alla legittimità della determinazione, operata dal decreto direttoriale impugnato, dei risparmi di energia che, ai sensi della scheda n. 8 allegata al decreto gravato, possono essere rendicontati ai fini dell'ottenimento dei certificati bianchi di cui al d.m. 11 gennaio 2017 e successive modifiche, per l'intervento di efficienza energetica nel "Settore reti, servizi e trasporti" consistente nell'"Allaccio di nuove utenze a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti".

La previsione è contestata nella parte in cui stabilisce che "non sono incentivabili ... i risparmi di energia primaria derivanti dall'utilizzo di calore proveniente da impianti di cogenerazione e/o impianti a fonte rinnovabile diversi dalle pompe di calore e dal solare termico", (previsione confermata nel paragrafo 3 della scheda che illustra l'algoritmo di calcolo da applicare a consuntivo per gli allacci di nuove utenze a reti di teleriscaldamento efficienti). Al fine di scrutinare le censure formulate appare utile richiamare le norme rilevanti in materia.

La Direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica, all'art. 2, par. 41, definisce il "teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti come un "sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore", prevedendo poi, all'art. 14 modalità per la promozione e il sostegno pubblico della cogenerazione, della produzione di teleriscaldamento e delle reti di teleriscaldamento efficienti.

Tale impostazione non ha subito mutamenti a seguito della emanazione della Direttiva 2018/2002/UE, che ha modificato la Direttiva 2012/27/UE e ha fissato gli obiettivi di efficienza energetica da raggiungere per il 2030.

Le previsioni contenute al citato art. 2 sono state recepite in Italia dal d.lgs. 102/ 2014 che, all'art. 2, lett. tt), ha introdotto la definizione comunitaria di

teleriscaldamento/tele raffreddamento efficienti, secondo cui è tale il sistema di teleriscaldamento o tele raffreddamento che usa, in alternativa, almeno:

- a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
- b) il 50 per cento di calore di scarto;
- c) il 75 per cento di calore cogenerato;
- d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti.

L'art. 10 del detto d.lgs., poi, contiene specifiche norme per la promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, imponendo al Ministero dello sviluppo economico di individuare, con decreto, le misure da adottare entro il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare "il potenziale di aumento della cogenerazione ad alto rendimento, nonché del teleriscaldamento e tele raffreddamento efficienti" e stabilendo, all'art. 7, che l'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030 deve essere conseguito tramite misure di promozione dell'efficienza energetica nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2012/27/UE e ss. mm. e dalle previsioni contenute nel PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima), specificando che "i decreti contenenti la periodica determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il meccanismo dei certificati bianchi, definiscono una traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC e con le risultanze dell'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure ivi previste".

Quanto ai certificati bianchi (CB), o titoli di efficienza energetica (TEE), questi rappresentano il principale strumento di incentivazione dell'efficienza energetica nel settore industriale, delle infrastrutture a rete, dei servizi e dei trasporti ed in altri ambiti civili.

Detti titoli certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica. Un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP).

Il meccanismo dei CB, introdotto in Italia con il d.m. 20 luglio 2004, entrato in vigore nel 2005 e oggetto di diversi interventi normativi, è oggi disciplinato dal d.m. 11 gennaio 2017 (contenente “determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica”), il quale, nella versione risultante dalle modifiche introdotte con il d.m. 10 maggio 2018 e il d.m. 21 maggio 2021 prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale siano tenuti a raggiungere annualmente obiettivi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate (TEP).

Al GSE sono affidate le attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica.

L'art. 15 del d.m. 11 gennaio 2017, come modificato dall'art. 18 del d.m. 21 maggio 2021, rubricato “Misure di semplificazione e di accompagnamento”, prevede, per quanto qui rileva, che “Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, predispone e sottopone al Ministero della transizione ecologica, una guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti, corredata di tutte le informazioni utili alla predisposizione delle richieste di accesso agli incentivi, chiarimenti rispetto ai progetti indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 2, nonché della descrizione delle migliori tecnologie disponibili, tenendo in considerazione anche quelle identificate a livello europeo, delle potenzialità di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione che fornisca indicazioni in merito all'individuazione dei valori del consumo di riferimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). La guida, che può essere organizzata per tematiche distinte, riporta, inoltre, un elenco non esaustivo degli interventi di efficienza energetica che non rispettano i requisiti di cui all'art. 6. Per gli interventi per i

quali è possibile individuare degli algoritmi di calcolo dei risparmi energetici addizionali, la guida prevede altresì la predisposizione di schede di progetto a consuntivo contenenti:

- a) l'elenco delle condizioni di ammissibilità da rispettare, compresi eventuali vincoli normativi;
- b) l'elenco della documentazione da trasmettere al GSE;
- c) l'elenco della documentazione minima da conservare in caso di controlli da parte del GSE;
- d) nel caso di nuovi progetti, ove possibile, il valore del consumo di riferimento;
- e) nel caso di interventi di sostituzione, le procedure per la definizione del consumo antecedente alla realizzazione del progetto;
- f) l'algoritmo di calcolo dei risparmi”.

Al comma 1-bis il medesimo articolo 15 prevede, infine che “In via prioritaria, il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, predispone schede di progetto a consuntivo di cui al comma 1 per progetti nei settori civile e dei trasporti, nonché per progetti riguardanti sistemi di pompaggio, gruppi frigo, pompe di calore, impianti di produzione di energia termica, impianti di produzione di aria compressa, impianti di illuminazione e allaccio di nuove utenze a reti di **tele**riscaldamento e/o **tele**raffrescamento efficienti”.

In esecuzione del d.m. certificati bianchi, come modificato nel 2021, è, quindi, intervenuto l'impugnato decreto direttoriale del 3 maggio 2022, adottato dalla Direzione generale competitività ed efficienza energetica del Ministero della transizione ecologica, che ha approvato la “Guida Operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi”, la “tabella recante le tipologie progettuali ammissibili di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 e s.m.i.”, nonché gli allegati alla guida operativa.

Alla luce del quadro normativo richiamato appare evidente come l'esclusione dalla fruizione dei certificati bianchi per gli allacci di nuove utenze alimentate

da calore proveniente da impianti di cogenerazione e/o impianti a fonte rinnovabile diversi dalle pompe di calore e dal solare termico, contenuto nella scheda 8 della guida operativa approvata con il d.d. impugnato si pone in contrasto con la nozione di teleriscaldamento efficiente recata dalle fonti comunitaria e dalla normativa statale di livello primario, oltre che con le stesse finalità del PNIEC, ciò che importa l'illegittimità della censurata previsione escludente in applicazione di un ordinario principio di gerarchia delle fonti.

A fondare un potere normativo in materia in capo a un decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente sulla base di una proposta GSE non può valere, come sostenuto nella memoria di costituzione del Gestore, il fatto che l'art. 15 del richiamato d.m. 11 gennaio 2017, come modificato dall'art. 18, co. 1, lett. a) del d.m. 21 maggio 2021, stabilisce che: "Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, predispone e sottopone al Ministero della transizione ecologica, una guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti, corredata di tutte le informazioni utili alla predisposizione delle richieste di accesso agli incentivi", atteso che, tale potere di "individuazione" va, da un punto di vista letterale, ancor prima che sistematico, correlato al compito attribuito dal d.m. all'autorità amministrativa, consistente nella mera approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica, così che l'attività di "individuazione" va correttamente riferita all'aspetto formale degli schemi di progetto finanziabili e non certo alla scelta dei progetti suscettibili o meno di incentivazione.

Tanto è confermato dal fatto che nessuna previsione normativa di rango primario attribuisce a una articolazione amministrativa del Ministero o al Gestore poteri di normazione in materia di politica energetica (e dunque in materia di definizione di teleriscaldamento/teleraffreddamento efficiente), né a tanto sarebbe stato sufficiente un decreto ministeriale, a sua volta fonte secondaria e dunque subordinata alla norma primaria.

Ne discende che, in assenza di deroghe al d.lgs. 102/2014, contenute in fonti a questo equiordinate, e/o alla Direttiva 2012/27/UE, il mandato conferito dal d.m. del 21 maggio 2021 non poteva che esser circoscritto alla mera predisposizione di modelli di schede per l'allaccio alle reti da tali norme già qualificate come "efficienti", e non era e non poteva essere certo finalizzato ad escludere da quest'ultima categoria le reti già riconosciute come tali dal legislatore nazionale e comunitario.

L'attività attuativa, come noto, deve infatti svolgersi nel solco tracciato dal legislatore, senza possibilità di alterarne la ratio o di ridefinire i confini soggettivi e oggettivi.

La discrezionalità attribuita al decreto direttoriale si muoveva dunque (e non avrebbe potuto essere altrimenti) su un piano strettamente esecutivo e tecnico non potendo estendersi, come in concreto avvenuto, alla scelta delle modalità di produzione incentivabili o meno, ciò che importa l'infondatezza delle argomentazioni spese dal Gestore in ordine all'inammissibilità delle censure della ricorrente volte a contestare il corretto utilizzo della discrezionalità amministrativa.

A tanto consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato con il quale l'amministrazione, chiamata a dare esecuzione a una disciplina primaria, ha illegittimamente introdotto limitazioni non contemplate dal legislatore, con consequenziale violazione del principio di legalità e indebita invasione della sfera riservata alla fonte normativa sovraordinata.

Né l'adesione alla prospettazione di parte ricorrente, come pure sostenuto dal GSE, si pone in contrasto con le previsioni di divieto di cumulo per la cogenerazione previste dall'art. 30, co. 10 del d.lgs. n. 99/2009, divieto ribadito dall'art. 6 del D.M. 5 settembre 2011 e, con riferimento ai certificati bianchi dall'art. 10 del D.M. 11 gennaio 2017.

Il rispetto di dette previsioni, riferibili alla sola cogenerazione e non alle altre fonti indicate dalla ricorrente diverse dalla pompa di calore e dal solare

termico, avrebbe potuto essere agevolmente conseguito formulando la disposizione e l'algoritmo in maniera da escludere le fonti che avessero in corso altra misura di incentivazione, risultando, anche sotto tale profilo, illegittima l'esclusione generalizzata.

Le argomentazioni del Gestore non possono essere condivise neppure nella parte in cui affermano che la previsione contenuta nella Scheda di progetto n. 8 si presenterebbe coerente con quanto previsto in precedenza dalla Scheda tecnica 22T ("Applicazione nel settore civile di sistemi di teleriscaldamento per la climatizzazione ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria") approvata con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il GAS - EEN 9/10 del 12 aprile 2010, e successivamente modificata dalle deliberazioni EEN 14/10 e EEN 9/11, nonché dal d.m. 22 dicembre.

Tale scheda infatti non escludeva l'incentivabilità di calore cogenerato, limitandosi ad escludere solo il calore già incentivato ai sensi del d.m. 5 settembre 2011.

Come già sinteticamente rilevato in relazione all'attualità dell'interesse a ricorrere, inoltre, neppure rileva l'argomentazione difensiva secondo cui "nulla esclude che anche gli impianti pressoché integralmente alimentati da calore cogenerato possano comunque avere diritto all'emissione dei Certificati Bianchi, pur se limitatamente alla quota di energia termica prodotta dalle pompe di calore o dal solare termico", atteso che ciò che la ricorrente contesta è proprio l'esclusione dagli incentivi degli impianti alimentati utilizzando calore proveniente da impianti di cogenerazione e/o impianti a fonte rinnovabile diversi dalle pompe di calore e dal solare termico, atteso che tale limitazione non è contenuta nella norma primaria.

Quanto infine all'argomentazione secondo cui l'esclusione dagli incentivi del calore prodotto da fonti diverse dalle pompe di calore o da solare termico troverebbe la sua giustificazione nel fatto che il d.m. 21 maggio 2021 avrebbe stabilito la necessità di valorizzare i risparmi energetici "addizionali", ciò che avrebbe legittimato l'accordata preferenza a tecnologie ritenute, a differenza

delle reti di teleriscaldamento, al di sopra della media di mercato (ossia il solare termico e le pompe di calore), occorre considerare come il detto risultato avrebbe potuto (e dovuto) essere perseguito nella individuazione di un criterio di baseline specifico e calibrato, rispetto all'obiettivo assegnato dal d.m., ma non la totale e radicale esclusione delle reti di teleriscaldamento "efficienti" come in concreto accaduto.

Il ricorso va pertanto accolto con assorbimento di ogni altra censura.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore della ricorrente, mentre sono compensate nei rapporti tra resistenti e interventore.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna le parti soccombenti, nella misura di un mezzo a carico del Ministero e di ENEA e di un mezzo a carico del GSE, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Compensa le spese nei rapporti tra gli interventori e le parti soccombenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

L'ESTENSORE
Roberta Cicchese

IL PRESIDENTE
Marco Bignami

IL SEGRETARIO